



**STATUTO DEL COORDINAMENTO ANTINCENDIO BOSCHIVO DI COMUNITA' MONTANA  
VALLI DEL VERBANO - COAV.**

**ART.1 Istituzione**

E' istituito il Coordinamento COAV (Coordinamento Antincendio Valli Del Verbano) dei Gruppi Volontari di Protezione Civile specializzati in Antincendio Boschivo che opera nel territorio costituito dai Comuni di Comunità Montana Valli del Verbano.

**ART.2\_ Obiettivi**

COAV ha come obiettivo la tutela del patrimonio boschivo, che attua attraverso il coordinamento delle singole realtà di volontariato locale, delle quali riconosce, la piena autonomia e per le quali supporta la crescita "professionale" e operativa.

**ART.3\_ Riferimenti legislativi**

Tutte le attività COAV sono realizzate nel rispetto delle leggi vigenti in materia Antincendio Boschivo.

**ART.4\_ Collaborazioni**

COAV collabora con tutti gli Enti/Soggetti preposti in materia antincendio boschivo, anche attraverso convenzioni, nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché all'organizzazione di attività formative ed esercitative.

**ART.5\_ Competenza territoriale**

COAV, è delegato in materia AIB, per gli ambiti descritti dall'art 6, sul territorio di Comunità Montana Valli del Verbano. Le stesse attività, realizzate fuori dei confini territoriali dovranno essere autorizzate/accordate dai rispettivi Enti competenti per territorio.

**ART.6\_ Attività**

Obiettivo COAV è l'organizzazione razionale e condivisa dei Gruppi Volontari di Protezione Civile specializzati in Antincendio Boschivo, di seguito chiamati Gruppi, che svolgono attività nei seguenti ambiti antincendio boschivo:

- attività di previsione
- attività di prevenzione
- attività di coordinamento in emergenza operativa e repressione degli incendi boschivi
- attività rivolta al superamento dell'emergenza
- attività coordinata nella gestione delle risorse (uomini, mezzi, attrezzature/materiali, dpi)
- attività di formazione del personale volontario
- organizzazione di esercitazioni
- sostegno strutturale attraverso la fornitura di mezzi, attrezzature, materiali, dpi
- diffusione della cultura di protezione dell'ambiente boschivo

**ART.7\_ Componenti**

Fanno parte di COAV:

- i Gruppi Comunali di Protezione Civile appartenenti ai Comuni di Comunità Montana Valli del Verbano che svolgono attività Antincendio Boschivo, che aderiscono con richiesta formale da parte del Sindaco, sempreché sussista l'iscrizione all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.
- i Gruppi Intercomunali di Protezione Civile appartenenti ai Comuni di Comunità Montana Valli del Verbano che svolgono attività Antincendio Boschivo, che aderiscono con richiesta formale redatta dal Sindaco del comune capofila o dal legale rappresentante



## COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

del Gruppo Intercomunale a favore di tutti i comuni aderenti, purché specificatamente espresso nella richiesta, sempreché sussista l'iscrizione all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dei singoli comuni appartenenti o dello stesso Gruppo Intercomunale.

- le Organizzazioni di Volontariato (Onlus), appartenenti alla competenza territoriale di Comunità Montana Valli del Verbano, che svolgono attività Antincendio Boschivo e che aderiscono con richiesta formale da parte del Responsabile legale dell'Associazione, sempreché sussista l'iscrizione all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.
- I Gruppi ANA Antincendio Boschivo appartenenti alla competenza territoriale di Comunità Montana Valli del Verbano, che ne facciano specifica richiesta formale attraverso il proprio legale rappresentante, sempreché sussista l'iscrizione all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.
- In deroga a quanto sopra, sono ammessi a far parte di Coav, i Gruppi che svolgono attività antincendio boschivo, anche se non ancora iscritti all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, purché formalizzino l'avvenuta iscrizione entro dodici mesi dall'adesione al Coordinamento.

I Gruppi con sede nei comuni limitrofi al territorio di competenza di Comunità Montana Valli del Verbano, che svolgono attività Antincendio Boschivo e che geograficamente completano l'ambito territoriale, possono richiedere a Comunità Montana Valli del Verbano, l'adesione a COAV attraverso richiesta formale del proprio legale rappresentante sempreché sussista l'iscrizione all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. L'ammissione sarà subordinata all'insindacabile giudizio dell'Assemblea dei Rappresentanti attraverso la maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto.

Gli stessi possono aderire a Coav anche se già appartenenti ad altri Coordinamenti.

A differenza dei Gruppi facenti parte del territorio di competenza, l'eventuale sostegno strutturale attraverso la fornitura di mezzi, attrezzature, dpi, etc, dovrà essere valutato in via del tutto eccezionale dal Gruppo Organizzativo e concordato con il Responsabile AIB dell'Ente. Questi Gruppi potranno partecipare all'Assemblea Generale dei Rappresentanti senza diritto di voto. Nessun loro rappresentante potrà candidarsi alle cariche descritte nel presente Statuto.

### **ART.8\_Responsabile AIB della Comunità Montana**

COAV collabora operativamente con il Responsabile AIB dell'Ente, figura incaricata con atto formale di Comunità Montana Valli del Verbano, scelto per dimostrata capacità professionale, conoscenza della materia e attitudine al ruolo, indicato nell'ambito dell'organigramma del personale dipendente di Comunità Montana Valli del Verbano.

### **ART.9\_Assemblea Generale**

Organo ufficiale Coav è l'Assemblea Generale dei Rappresentanti dei Gruppi che hanno aderito con atto formale di cui all'art.7.

Presiede l'Assemblea il Responsabile AIB dell'Ente, in sua assenza il Coordinatore Coav.

Ogni Gruppo, dovrà indicare con atto formale, al Responsabile AIB dell'Ente, il nominativo del proprio Rappresentante di Assemblea, scelto dai volontari iscritti al Gruppo, nell'ambito del proprio organigramma, il quale avrà diritto di voto.

Il Rappresentante del Gruppo potrà candidarsi a far parte del Gruppo Organizzativo.

I Rappresentanti dei Gruppi non avranno scadenza temporale e verranno sostituiti ogni qual volta il proprio Gruppo lo riterrà opportuno, segnalandone la variazione, attraverso atto formale, al Responsabile AIB dell'Ente.

Con atto formale il Responsabile AIB dell'Ente divulgherà l'elenco dei Rappresentanti di Assemblea dei singoli Gruppi.



In assenza del Rappresentante con diritto di voto sono ammesse deleghe, formalizzate al Presidente dell'Assemblea, prima di ogni votazione, purché delegate ad un Volontario iscritto al Gruppo stesso.

Per ogni seduta assembleare verrà redatto il verbale di Assemblea.

Le sedute assembleari sono aperte a tutti i volontari COAV che possono in ogni momento intervenire nel dibattito, senza diritto di voto.

## **ART.10\_Gruppo Organizzativo**

L'assemblea Generale dei Rappresentanti elegge il Gruppo Organizzativo, che sarà composto da un massimo di dieci Rappresentanti.

Sulla scheda di votazione verranno posti i nomi di tutti i candidati Rappresentanti dei Gruppi che dichiarano in Assemblea la propria candidatura.

E' compito dei Rappresentanti dei Gruppi votare un massimo di dieci candidati.

Gli eletti, rispetto al maggior consenso ricevuto, resteranno in carica due anni a partire dalla data della votazione.

Le cariche che durante il periodo stabilito risultassero vacanti non verranno sostituite.

Si dovrà tornare al voto se durante il periodo di mandato risultassero vacanti almeno la metà degli eletti.

Il Gruppo Organizzativo si riunisce in specifiche sedute e porta a conoscenza dell'Assemblea dei Rappresentanti le decisioni condivise.

E' facoltà del Responsabile AIB dell'Ente partecipare alle sedute del Gruppo Organizzativo.

Compiti del Gruppo Organizzativo a livello esemplificativo sono il supporto al Responsabile A.I.B. dell'Ente per:

- organizzare la stagione di massima pericolosità (turni, reperibilità, verifica delle procedure, etc.)
- definire gli acquisti di mezzi attrezzature e DPI per il Coordinamento e per i singoli Gruppi dopo averne valutato le richieste.
- gestire la struttura operativa COAV.
- garantire la corretta applicazione da parte di tutti gli attori interessati dello Statuto e del Regolamento Operativo Coav.
- tutti i compiti che coinvolgono la materia AIB
- proporre, sentito il Responsabile A.I.B. dell'Ente, i nominativi per il ruolo di DOS.

Sarà compito del Gruppo Organizzativo incaricare a svolgere compiti gestionali, quei Volontari facenti parte dei Gruppi Coav, che dimostrino particolari capacità in aree specifiche quali a titolo esemplificativo:

- radiocomunicazioni
- automezzi ed attrezzature
- cartografia e territorio
- gestione generale della sede operativa
- etc,

dandone comunicazione al Responsabile AIB dell'Ente e comunicandolo alla prima Assemblea utile.

## **ART.11\_Coordinatore**

I dieci Rappresentanti eletti nel Gruppo Organizzativo, eleggono il Coordinatore Coav, o attraverso apposita votazione con schede scrutinate. In quest'ultimo caso ogni Rappresentante del Gruppo Organizzativo avrà diritto ad esprimere sull'apposita scheda di votazione una sola preferenza scelta tra i componenti del Gruppo Organizzativo. Sarà nominato Coordinatore Coav il Rappresentante che avrà ottenuto il maggior numero di voti.



## COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

Il Coordinatore Coav resterà in carica sino al termine del mandato dei Rappresentanti del Gruppo Organizzativo.

Se durante il periodo di carica, per qualsiasi motivo, la stessa risultasse vacante i Rappresentanti del Gruppo Organizzativo, sentito il parere del Responsabile AIB dell'Ente, procederanno a nuova elezione con le medesime modalità sopra indicate.

Compiti del Coordinatore Coav sono principalmente:

- Insieme al Responsabile AIB dell'Ente organizzare e gestire tutte quelle attività di competenza AIB e condividerle con il Gruppo Organizzativo.
- Essere di riferimento ai Volontari/Gruppi per qualsiasi attività AIB.
- Insieme al Responsabile AIB dell'Ente gestire la verifica d'incendio boschivo come da procedure Regionali.
- Insieme al Responsabile AIB dell'Ente gestire la chiamata in regime di emergenza operativa delle squadre AIB.
- Insieme al Responsabile AIB dell'Ente gestire l'attività delle squadre AIB in regime di emergenza operativa.
- Essere referente nei confronti di Comunità Montana per il Gruppo Organizzativo.
- Far parte di eventuali diverse strutture tecniche di Comunità Montana quando la materia coinvolge l'attività AIB.
- Insieme al Responsabile AIB dell'Ente essere di riferimento verso Enti terzi.

### **ART.12\_Direttore Operazioni di Spegnimento (DOS)**

Come previsto dal Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, attualmente in vigore in Regione Lombardia, è facoltà di Comunità Montana Valli del Verbano dotarsi di Volontari ai quali riconoscere il ruolo di DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), con apposito e specifico atto formale di incarico.

I nominativi proposti, valutati ad insindacabile giudizio del Responsabile AIB dell'Ente e del Gruppo Organizzativo, saranno al massimo quattro (4) sul territorio di competenza, dovranno aver frequentato e superato il Corso di Formazione per Direttori delle Operazioni di Spegnimento previsto dal Piano Regionale e dimostrare di possedere requisiti quali capacità, esperienza, reperibilità e prontezza operativa.

Se si renderanno vacanti uno o più DOS di cui sopra, con le stesse sopra citate modalità si procederà alla formalizzazione dei nuovi incarichi.

L'incarico di DOS in ambito Volontario si andrà ad aggiungere in ruolo ad eventuale personale dipendente dell'Ente in possesso dello stesso incarico operativo.

E' compito di Comunità Montana Valli del Verbano, attraverso il Responsabile AIB dell'Ente, sentito il parere del Gruppo Organizzativo, annullare l'incarico di DOS ai Volontari che non abbiano dimostrato di garantire le caratteristiche di cui sopra.

Per il ruolo di DOS, Comunità Montana Valli del Verbano metterà in atto procedure tutelative rispetto alla presa in carico di responsabilità gestionali e operative a favore del personale Volontario.

### **ART.13\_Volontari AIB / requisiti minimi.**

Per poter operare in attività Antincendio Boschivo nell'ambito di competenza del Coordinamento Antincendio Valli Verbano - COAV, sono richieste ai Volontari le seguenti caratteristiche minime:

- A. di essere iscritti in uno dei Gruppi aderenti.
- B. di possedere requisiti fisici/psichici atti all'impiego in materia AIB comprovati dalla visita periodica come da Piano Regionale.
- C. di aver partecipato e superato il Corso per Operatori AIB di Primo Livello

In deroga al sopra citato comma C, potranno partecipare alle attività AIB anche i Volontari di comprovata esperienza, che non hanno ancora frequentato il Corso per Operatori AIB di Primo



Livello e che ne formalizzino la partecipazione ed il superamento dello stesso, entro 12 mesi dall'adesione del proprio Gruppo al Coordinamento Antincendio Boschivo COAV.

## **ART.14\_Copertura assicurativa**

Comunità Montana Valli del Verbano, tra i servizi resi a tutti i volontari iscritti nei singoli Gruppi, anche se non attivi in attività AIB, sottoscrive la copertura assicurativa contro gli infortuni, responsabilità civile terzi, derivanti da tutte le attività previste da questo Statuto ed estesa anche a tutte le attività dei Gruppi svolte nel proprio ambito territoriale di competenza, anche indipendenti dalle attività antincendio boschivo COAV, purché previste dai regolamenti locali e autorizzate dai rispettivi Legali Rappresentanti. Comunità Montana Valli del Verbano invia per conoscenza a tutti i Responsabili dei Gruppi aderenti, copia in essere della polizza assicurativa completa delle coperture e delle limitazioni. Per attivare tale copertura, ogni Gruppo dovrà inviare quando necessario l'aggiornamento completo/nominativo dei propri iscritti al Responsabile AIB dell'Ente.

## **ART.15\_ Beni in dotazione alle singole squadre**

Mezzi, attrezzature, materiali e dpi, forniti da Comunità Montana Valli del Verbano e dati in dotazione permanente ai singoli Gruppi, sono da considerarsi patrimonio dell'Ente. Potranno essere utilizzati dagli stessi per tutte quelle attività presenti in questo Statuto, da quelle del Regolamento Operativo e per tutte le attività organizzate dai Gruppi in piena autonomia, anche indipendenti dalle attività antincendio boschivo COAV, purché previste dai regolamenti locali, anche al di fuori dell'ambito di competenza territoriale e/o a favore di altri Enti.

Nel momento in cui un Gruppo, per ragioni diverse, non farà più parte di COAV, dovrà rendere tutti i beni ricevuti in dotazione, che verranno resi disponibili, nel limite della verificata fruibilità, ad altri Gruppi facenti parte dello stesso Coordinamento.

Viene vietato l'utilizzo personale e privato di tutti i suddetti beni se non specificatamente autorizzati dall'Ente o da regolamenti locali comunque strettamente limitativi.

I Gruppi hanno l'obbligo di conservare con cura tutti i beni in dotazione, curarne l'efficienza, ricoverarli in ambiente chiuso, coperto, sicuro, nell'ambito esclusivo delle proprie sedi operative di competenza, renderli reperibili e disponibili in tempi brevi sia a livello operativo sia formativo. Ogni modifica e miglioria strutturale ai beni suddetti dovrà essere comunicata ed accordata con il Responsabile AIB dell'Ente sentito il parere del Gruppo Organizzativo. La manutenzione ordinaria di questi beni è a carico dei singoli Gruppi. L'Ente provvederà a tenere il censimento di tutte le suddette attrezzature.

## **ART.16\_Beni in dotazione al COAV**

Mezzi, attrezzature, materiali e dpi in dotazione al COAV, messi a disposizione per l'utilizzo comune dei Gruppi da parte di Comunità Montana Valli del Verbano sono patrimonio dell'Ente e potranno essere utilizzati in via esclusiva dai Gruppi per tutte quelle attività previste dal presente Statuto, da quelle del Regolamento Operativo e su specifica richiesta, al responsabile AIB dell'Ente, per tutte le attività organizzate dai Gruppi in piena autonomia, anche indipendenti dalle attività antincendio boschivo COAV, purché previste dai regolamenti locali e autorizzate dai rispettivi Legali Rappresentanti.

Viene espressamente vietato l'utilizzo personale e privato di tutti i suddetti beni.

Viene espressamente vietato l'utilizzo e l'impiego di questi beni in attività diverse da quelle sopra citate anche nell'ambito delle strutture dello stesso Ente Montano.

I Gruppi hanno l'obbligo di utilizzare i suddetti beni preservandone l'efficienza e la funzionalità, segnalando al Responsabile AIB dell'Ente eventuali anomalie e disfunzioni e riportandoli ogni volta allo stato in cui sono stati presi in consegna.

Comunità Montana Valli del Verbano si adopera affinché i suddetti beni siano adeguatamente ricoverati in apposita sede denominata "Sede Coav", in ambiente chiuso, coperto, sicuro.

Ogni modifica e miglioria strutturale ai beni suddetti dovrà essere comunicata al Responsabile AIB dell'Ente e concordata con il Gruppo Organizzativo. La manutenzione ordinaria e



straordinaria di questi beni è a carico di Comunità Montana Valli del Verbano. L'Ente provvederà a tenere il censimento di tutte le suddette attrezzature.

## **ART.17\_Radiocomunicazione**

Gli apparati radio forniti in dotazione ai Gruppi attraverso la struttura COAV sono ~~da ritenersi~~ patrimonio di Comunità Montana Valli del Verbano soggetti a licenza territoriale di utilizzo dello stesso Ente. Pertanto detti apparati radio potranno essere utilizzati per tutte quelle attività previste dal presente Statuto e da quelle del Regolamento Operativo.

Su specifica richiesta, al responsabile AIB dell'Ente, potrà essere autorizzato l'utilizzo degli apparati radio, per tutte le attività organizzate dai Gruppi in piena autonomia, anche indipendenti dalle attività antincendio boschivo COAV, purché previste dai regolamenti locali e autorizzate dai rispettivi Legali Rappresentanti, limitatamente al territorio di competenza soggetto a licenza, utilizzate dai soli Volontari/Responsabili dei Gruppi.

E' vietato ogni uso privato o comunque non conforme a quanto sopra citato.

L'utilizzo improprio degli apparati radio è da imputarsi a livello civile e penale ai singoli

Volontari dei Gruppi.

Il Responsabile AIB dell'Ente certifica, attraverso atto formale la presa in carico degli apparati radio da parte dei Gruppi.

Nel momento in cui un Gruppo, per ragioni diverse, non farà più parte del Coordinamento Antincendio Valli Verbano, dovrà rendere al Responsabile AIB dell'Ente mediante atto formale tutte le attrezzature di radiocomunicazione ricevute in dotazione.

Lo smarrimento non giustificato da ragioni operative o di effrazione degli apparati radio in dotazione ai Gruppi prevederà l'accertamento formale da parte dell'Ente e il risarcimento concordato dello stesso da imputare ai Gruppi.

I Gruppi hanno il dovere di mantenere in efficienza gli apparati radio.

Le anomalie di funzionamento degli apparati radio dovranno essere comunicate al Responsabile AIB dell'Ente. I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema territoriale di radiocomunicazione sono a carico a Comunità Montana Valli del Verbano.

## **ART.18\_Contributi economici**

Il finanziamento delle attività del Coav, è garantito da fondi dei Comuni, Comunità Montane, Province, Regioni, Stato, donazioni, in base alle leggi vigenti in materia. Tali risorse dovranno in via esclusiva essere utilizzate per tutte quelle attività inerenti al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art.6 del presente Statuto. E' compito del Responsabile AIB dell'Ente e del Gruppo Organizzativo comunicare all'Assemblea Generale dei Rappresentanti dei Gruppi le scelte di indirizzo dei finanziamenti e dei contributi.

## **ART.19\_Etica**

Ogni Volontario dei Gruppi aderenti a COAV ha il dovere di operare nel pieno rispetto dello Statuto e del Regolamento Operativo del Coordinamento Antincendio Valli del Verbano, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

I volontari non possono svolgere, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività AIB e di Protezione Civile, né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza), se non specificatamente incaricati.

## **ART.2\_Inadempienze**

I Gruppi inosservanti in forma anche parziale dello Statuto, del Regolamento Operativo e delle leggi che normano l'attività Antincendio Boschivo possono essere esclusi dal Coordinamento Antincendio Boschivo Valli Verbano.

Valutata la gravità dell'accaduto da parte del Responsabile AIB dell'Ente e del Gruppo



## COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

Organizzativo, sottoposto ad insindacabile giudizio dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Gruppi attraverso la maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto, il Presidente di Comunità Montana Valli del Verbano, sentito il Legale Rappresentante del Gruppo, elaborerà la procedura di esclusione.

### **ART.21\_Procedura di Reintegro**

I Gruppi espulsi potranno richiedere la riammissione al Coordinamento Antincendio Valli Verbano nel momento in cui il Legale Rappresentante confermi le mutate condizioni di osservanza dello Statuto, del Regolamento operativo e delle leggi vigenti in materia antincendio boschivo del proprio Gruppo, sentito l'insindacabile parere dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Gruppi attraverso la maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto. In caso di esito favorevole, potrà attivare la nuova procedura di adesione come prevista dall'art.7 di questo Statuto.

### **ART.22\_Logo**

Coav si è dotato di logotipo ufficiale che raffigura un leone alato intorno al quale si evince la dicitura COAV - Coordinamento Antincendio Valli Verbano, nei colori blu, arancio e bianco, il tutto inscritto in forma tonda. Le tavole allegate del logotipo fanno parte integrante del presente Statuto.

Il Logotipo Coav potrà essere utilizzato e veicolato da:

- Comunità Montana Valli del Verbano, per la diffusione sul sito web dell'Ente di riferimento, per la pubblicazione di news, mail, blog, redazionali, articoli web e cartacei autorizzati, per l'identificazione su mezzi, attrezzature, stendardi, bandiere, gonfaloni e dpi specifici del Coordinamento Antincendio Valli del Verbano, nonché per qualsiasi diversa veicolazione purchè non si denigri lo status e l'immagine del Coordinamento.
- Dai Gruppi appartenenti al Coordinamento Antincendio Valli del Verbano come da art. 7 di questo Statuto, per la diffusione sul proprio portale web di riferimento, per la pubblicazione di news, mail, blog, redazionali ed articoli web e cartacei, per l'identificazione su mezzi, attrezzature, stendardi, bandiere, gonfaloni e dpi purchè siano sottoposti preventivamente al giudizio ed autorizzazione insindacabile del Coordinamento Operativo e consoni alle linee guida contenute nelle tavole allegate.

Ogni ulteriore utilizzo, anche da parte di singoli volontari appartenenti ai Gruppi aderenti, intrapreso attraverso iniziativa personale è da ritenersi improprio, pertanto soggetto a restrizioni. E' assolutamente vietato produrre ed esporre merchandising, adesivi o quant'altro materiale non autorizzato raffigurante il logotipo Coav senza specifica autorizzazione del Gruppo Organizzativo.

Il logo è di proprietà dell'autore che lo ha ideato il quale concede l'utilizzo gratuito ed illimitato a Comunità Montana Valli del Verbano per l'esclusivo utilizzo sopra citato.

Nel momento in cui Comunità Montana Valli del Verbano, per qualsivoglia motivo, cesserà l'impiego del logotipo, esso sarà da ritenersi libero ed utilizzabile da differente soggetto, previo accordo ed a insindacabile giudizio dell'autore, che concorderà le nuove modalità di utilizzo.

### **ART.23\_Controversie**

Per ogni controversia si fa riferimento alle leggi vigenti.